

90 Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia o per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205), di materie tessili (voce 5911);
 - b) i cinti e le fasce di materie tessili, il cui effetto ricercato sull'organo da sostenere è unicamente in funzione dell'elasticità (per esempio, cinti di gravidanza, fasce costali, panciere, fasce per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI);
 - c) i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909;
 - d) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi carattere di elementi di ottica (voce 8306 o capitolo 71);
 - e) gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017;
 - f) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39); rientrano, tuttavia, nella voce 9021 gli articoli appositamente concepiti per essere utilizzati esclusivamente come impianti per la medicina, chirurgia, odontoiatria o medicina veterinaria;
 - g) le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore, della voce 8413; le bascule e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili o macchine da taglio a getto d'acqua, anche con dispositivi ottici di lettura (per esempio, divisori detti «ottici»), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici: per esempio, lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole e altri oggetti di rubinetteria (voce 8481); macchine e apparecchi della voce 8486, compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati per circuiti sulle superfici sensibilizzate dei materiali semiconduttori;
 - h) i fari di illuminazione dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voce 8519); i lettori del suono (voce 8522); telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescope) (voce 8525); gli apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione, gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); connettori di fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche (voce 8536); gli apparecchi di comando numerico della voce 8537; gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» della voce 8539;
 - i) i proiettori della voce 9405;
 - k) gli oggetti del capitolo 95;
 - l) i monopiedi, i bipiedi, i treppiedi e articoli simili, della voce 9620;
 - m) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia di cui sono costituite;
 - n) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva: per esempio, voce 3923, sezione XV).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, le parti e accessori di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti di questo capitolo sono classificati conformemente alle seguenti regole:
 - a) le parti e accessori consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8487, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o strumenti ai quali sono destinati;
 - b) le parti e accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;
 - c) le altre parti e accessori rientrano nella voce 9033.
3. Le disposizioni delle note 3 e 4 della sezione XVI si applicano anche a questo capitolo.
4. La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013).
5. Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest'ultima voce.

6. Ai sensi della voce 9021 sono considerati «oggetti e apparecchi di ortopedia» gli oggetti e apparecchi che servono:
- sia a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo;
 - sia a reggere o a mantenere a posto le parti del corpo dopo una malattia, un'operazione o una lesione.

Gli oggetti e apparecchi di ortopedia comprendono le scarpe ortopediche nonché le soles interne speciali, concepite per correggere le affezioni ortopediche del piede, a condizione che siano 1°) fabbricate su misura o 2°) fabbricate in serie, ma presentate per unità e non per paia e atte ad adattarsi ad ogni piede indistintamente.

7. La voce 9032 comprende unicamente:
- a) gli strumenti e apparecchi per la regolazione della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi, o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore ricercato, e la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzato da eventuali perturbazioni, mediante una misurazione continua o periodica del suo valore reale;
 - b) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare, e la cui funzione consiste nel portare tale fattore a un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzati da eventuali perturbazioni, mediante una misurazione continua o periodica del suo valore.